

Nella causa

tra

la FÉDÉRATION CHARBONNIÈRE DE BELGIQUE,

con domicilio eletto a Lussemburgo, rue Henri Heine 6,

*parte ricorrente,*

rappresentata dai signori Louis Dehasse, Léon Canivet,  
Pierre Delville e Henri Goudaillier,  
assistiti dagli avvocati Paul Tschoffen, patrocinante presso la  
Corte d'Appello di Liegi  
e Henri Simont, patrocinante presso la Corte di Cassazione del  
Belgio, professore dell'Università di Bruxelles,

e

l'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei suoi uffici a Lussemburgo,

Place de Metz 2,

*parte convenuta,*

rappresentata dal suo consulente giuridico. dott. Walter Much,  
in qualità di agente,  
assistito dall'Avv. G. van Hecke, patrocinante presso la Corte  
d'Appello di Bruxelles, professore dell'Università di Lovanio,

causa che ha per oggetto l'annullamento della decisione dell'Alta  
Autorità N° 22-55 del 28 maggio 1955 nonchè di quelle contenute  
nella sua lettera del 28 maggio 1955 al Governo del Regno del  
Belgio, relativa al riordinamento del sistema di perequazione  
(*Gazzetta Ufficiale della Comunità del 31 maggio 1955, pagg. 753-758*),

LA CORTE,

composta dai Signori:

Massimo Pilotti, *Presidente*,  
J. Rueff e O. Riese, *Presidenti di Sezione*,  
P. J. S. Serrarens, L. Delvaux, Ch. L. Hammes,  
A. van Kleffens, *Giudici*,  
*Avvocato Generale*: M. Lagrange,  
*Cancelliere*: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

## IN FATTO

**1. Il procedimento**

Nella sentenza pronunciata in questa causa il 16 luglio 1956 la Corte ha disposto la riapertura della discussione per il 20 settembre 1956, limitatamente al livello, per pezzature e categorie, dei costi di produzione dei carboni belgi prevedibili al termine del periodo transitorio e sul loro rapporto con i prezzi fissati dalla decisione N° 22-55.

Le parti dovevano depositare in iscritto entro il 1° settembre 1956 nella Cancelleria della Corte, le informazioni ed i ragguagli supplementari richiesti.

Ad istanza delle parti il Presidente della Corte, con Ordinanza 30 luglio 1956, ha prorogati i predetti termini al 25 e rispettivamente al 15 ottobre 1956.

Le parti hanno presentato le loro osservazioni il 15 ottobre 1956.

Nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1956 le parti hanno svolto le loro difese orali; nella stessa udienza è stato sentito l'Avvocato Generale che ha tenuto ferme le conclusioni in precedenza formulate.

**2. Riassunto delle informazioni fornite dalle parti**

Le parti riconoscono concordemente che non è possibile stabilire i costi di produzione prevedibili separatamente per ogni pezzatura di carbone entro ogni categoria, posto che tutte le pezzature di una data categoria vengono estratte contemporaneamente e nelle stesse condizioni. Inoltre, le parti si sono accordate per raggruppare i vari carboni in quattro categorie e precisamente: Grassi B; Grassi A e  $\frac{3}{4}$  Grassi;  $\frac{1}{2}$  Grassi;  $\frac{1}{4}$  Grassi e Magri.

La *ricorrente* ha ritenuto che nella sua sentenza del 16 luglio 1956 la Corte ha disposto che le parti devono prendere come periodo di riferimento l'inizio dell'anno 1955; che si dovrebbe, sempre secondo la *ricorrente*, prendere come rendimento prevedibile nel

1955, 850 kg., cifra accettata dalla convenuta nella risposta comune data dalle parti alle domande poste dal Giudice relatore nel giugno 1956. Per quanto riguarda il raggruppamento delle categorie la ricorrente ha sostenuto nella pubblica udienza che si dovevano prendere in considerazione sia le categorie Grassi A, Grassi B,  $\frac{3}{4}$  Grassi e  $\frac{1}{2}$  Grassi complessivamente, sia tutte le categorie riunite, escludendo le pezzature per le quali il sistema di perequazione più non si applica; tuttavia, nei ragguagli forniti dalla ricorrente non figura nè l'uno nè l'altro di tali modi di raggruppare le categorie.

Ad avviso della ricorrente, nella valutazione dei costi di produzione prevedibili non si deve tener conto delle sovvenzioni che presumibilmente lo Stato largirà alle miniere marginali nel 1958, perchè l'assegnazione di tali sovvenzioni non riduce i costi di produzione ma pone soltanto a carico dello Stato una parte di essi.

La ricorrente del resto, valuta il fattore «ammortamenti», compreso nei costi di produzione, a 65 franchi in media per tonnellata; tale cifra supera di 27 franchi quella proposta dall'Alta Autorità. Secondo la ricorrente per calcolare gli ammortamenti ci si deve basare sul valore degli impianti nel 1955, nel momento cioè della valutazione, tenendo conto, da un lato, del concetto generale dei «fatti o circostanze noti all'atto della valutazione» adottato dalla Corte nella sua sentenza del 16 luglio 1956 e, d'altro lato, delle «direttive per il calcolo dell'ammortamento» applicabili all'intera Comunità e che sono state confermate dall'Alta Autorità con lettera del 23 luglio 1954.

Secondo la ricorrente il raffronto fra i costi prevedibili ed i prezzi medi di vendita si presenta come segue:

	Grassi B	Grassi A e $\frac{3}{4}$ Grassi	$\frac{1}{2}$ Grassi	Grassi A, B $\frac{3}{4}$ , $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$ Grassi e Magri	Tutte le categorie
Costi di produzione prevedibili, periodo di riferimento 1955, senza deduzione delle sovvenzioni previste per il 1958, rendimento 850 kg.	637	741	777	721	815	744
Prezzi medi di vendita effettivi	662	655	691	668	822	707

Emerge da questo specchio che il prezzo medio effettivo di vendita per tutte le categorie riunite è inferiore al costo medio prevedibile e che il prezzo medio effettivo di vendita di ciascuna categoria è inferiore al costo medio prevedibile corrispondente, salvo per quanto riguarda i carboni Grassi B e i carboni  $\frac{1}{4}$  Grassi e Magri.

La *convenuta* sostiene che la Corte non ha ancora deciso quale è il periodo di riferimento che deve servir di base nella valutazione dei costi di produzione prevedibili; essa insiste nella sua tesi precedente e secondo cui si deve prendere per base l'anno 1952. La *convenuta* ha affermato nel corso della discussione che ci si deve basare su un rendimento di 819 kg., come valutato nel 1952, ed ha contestato avere accettata la cifra di 850 kg. per il periodo di riferimento 1955 e ciò perchè tale cifra è inadeguata. La *convenuta* ha aggiunto che ove la Corte ritenesse si debba prendere come base di riferimento il 1955, la cifra del rendimento dovrebbe essere elevata ad almeno 900 kg. ed essa si propone di dimostrare l'esattezza di tale suo assunto attraverso una ulteriore istruttoria su tale punto.

La *convenuta* respinge la tesi della ricorrente secondo cui si devono calcolare gli «ammortamenti» in base al valore degli impianti nel momento della valutazione; essa non può accettare nè il metodo usato per il calcolo degli ammortamenti nè le cifre che ne risultano.

A suo avviso si deve computare l'ammortamento nella cifra di 38 franchi ossia nell'importo della dotazione di riattrezzatura imposto dal Governo belga nel 1947; tale cifra rappresenta quel minimo che le miniere belghe erano tenute a destinare agli investimenti a titolo d'ammortamento. Le «direttive per il calcolo dell'ammortamento» hanno soltanto un obbiettivo limitato, cioè l'applicazione del paragrafo 2 N° 5 della Convenzione onde facilitare e rendere più chiara la documentazione statistica dell'Alta Autorità. Per dimostrare che le «direttive» non potrebbero essere applicate al caso in esame, la *convenuta* fa presente che tali «direttive» permetterebbero ad esempio, di comprendere nel totale degli «ammortamenti» un importo di 9 franchi che rappresenta l'ammortamento di attrezzature già interamente ammortizzate.

Secondo la convenuta il raffronto fra i costi di produzione prevedibili ed i prezzi medi di vendita si stabilisce come segue:

	Grassi B	Grassi A e $\frac{3}{4}$ Grassi	Grassi complessivamente	$\frac{1}{2}$ Grassi	$\frac{1}{4}$ Grassi e Magri	Tutte le categorie
Costi di produzione prevedibili, periodo di riferimento 1952, con deduzione delle sovvenzioni per il 1958, rendimento 819 kg.	610	703	661	731	766	704
Prezzi medi di vendita teorici	686	680	683	718	853	734
Prezzi medi di vendita effettivi	662	655	658	691	822	707

Per chiarire lo specchio qui sopra la convenuta aggiunge alcune osservazioni. Il fatto che i prezzi della categoria  $\frac{1}{2}$  Grassi da un lato e quelli delle categorie Grassi A e  $\frac{3}{4}$  Grassi riunite, dall'altro lato, sono inferiori ai costi di produzione corrispondenti si spiega come segue: in un listino di vendita la posizione rispettiva delle varie categorie deve essere fissata in funzione del loro valore di utilizzazione per i consumatori. È per questa ragione che la differenza fra il prezzo di vendita dei Grassi A e quello dei Grassi B non dipende per nulla dalla differenza fra i loro rispettivi costi. Prima della istituzione del mercato comune non vi era alcun divario fra tali prezzi di vendita e le differenze introdotte all'inizio del periodo transitorio sono da allora rimaste invariate. Il testo del paragrafo 26 - 2a non specifica se i prezzi fissati dall'Alta Autorità devono essere stabiliti in relazione alla media dei costi di produzione prevedibili per tutte le categorie nel loro complesso o per ogni singola categoria e pertanto la convenuta ritiene che deve trattarsi dei costi medi per tutte le categorie nel loro complesso. Nella pubblica udienza la convenuta ha aggiunto che trattandosi di un contrasto che verte sul listino fissato nel 1955, sembra più opportuno prendere l'insieme delle categorie Grassi A, Grassi B e  $\frac{3}{4}$  Grassi, dato che le variazioni rispetto al listino del 1952 riguardano soltanto queste categorie.

## IN DIRITTO

A — LA DECISIONE N° 22-55 DEL 28 MAGGIO 1955

*1) Sul potere dell'Alta Autorità di stabilire il listino dei prezzi e di fissare questi ad un livello più basso*

Ai sensi del paragrafo 8 della Convenzione, l'attuazione dei meccanismi di perequazione previsti dalla terza parte della Convenzione stessa, deve precedere l'instaurazione del mercato comune. La Convenzione quindi espone sin dall'inizio il mercato belga del carbone agli effetti del mercato comune solo previa attuazione di provvedimenti speciali ed in particolare di un sistema di perequazione. Questi provvedimenti traggono giustificazione dal fatto che vi è fra il Belgio e gli altri paesi della Comunità una differenza dovuta alle condizioni meno favorevoli della produzione belga rispetto a quelle degli altri paesi.

Nella discussione orale la convenuta ha illustrato le ragioni di questo svantaggio: quanto essa ha esposto non è stato contraddetto e la Corte lo ritiene esatto. Si riscontrano infatti in Belgio:

- 1° condizioni geologiche di estrazione generalmente meno favorevoli di quelle dei paesi che dominano i prezzi del mercato e che si rivelano con l'esistenza di un certo numero di miniere dette «marginali»;
- 2° una tecnica ormai sorpassata perchè durante vari anni è stato impossibile effettuare i necessari investimenti;
- 3° un livello salariale più alto di quello degli altri paesi produttori.

Per queste ragioni i costi di produzione sono più elevati in Belgio che altrove e vi determinano un livello di prezzi superiore a quello degli altri paesi. Nell'intento d'integrare il mercato belga nel mercato comune e di garantire l'avvicinamento dei prezzi, il Trattato cerca di eliminare tale differenza riducendo il divario fra i costi di produzione per mezzo di una perequazione le cui modalità e condizioni sono stabilite dal paragrafo 26 della Convenzione. Detto paragrafo prevede, per tutti i consumatori di carbone belga,

un ribasso di tale carbone al fine di avvicinarne il prezzo a quello del mercato comune ed indica inoltre i requisiti cui devono adempiere le imprese per fruire della perequazione, la data dalla quale il predetto avvicinamento deve avvenire e la misura in cui il ribasso dei prezzi deve effettuarsi. L'interesse dei consumatori così riconosciuto, esige dunque che il ribasso dei prezzi belgi sino ad un livello prossimo a quello dei costi di produzione prevedibili abbia pieno effetto senza che si tenga conto delle fluttuazioni del mercato belga. Qualora l'avvicinamento dei prezzi dovesse ottenersi a seguito di un aumento di quelli del mercato comune, come pretende la ricorrente, anzichè mediante il ribasso dei prezzi belgi, la perequazione si ridurrebbe ad un sussidio ingiustificato e privo di qualsiasi scopo.

Secondo il paragrafo 26 della Convenzione, l'ipotesi che legittima la perequazione implica la necessità di far scendere il livello dei prezzi belgi sino ad un limite pressapoco fisso, desunto per mezzo di una valutazione d'insieme basata su previsioni relative ai costi di produzione in Belgio al termine del periodo transitorio. Va d'altra parte rilevato che dal tenore del paragrafo 26 non si può trarre alcuna precisa indicazione su come deve effettuarsi l'avvicinamento dei prezzi entro i limiti previsti, cioè, se a cura delle imprese stesse oppure per via d'autorità.

La ricorrente assume che il Trattato prevede un regime di mercato nel quale le imprese fissano i prezzi per cui, salvo deroga espressa, sono esse che nella specie fissano i prezzi ed ove fruiscono della perequazione, devono fissarli al livello dei costi di produzione prevedibili. La ricorrente non esclude dunque in modo assoluto che l'Alta Autorità possa intervenire per fissare i prezzi ma limita tale intervento ai casi esplicitamente previsti dal Trattato, in ispecie quelli di cui l'art. 61.

Secondo la tesi della ricorrente il ribasso dei prezzi belgi che la Convenzione impone, è un'operazione di notevole importanza che riguarda la preparazione, in circostanze particolarmente difficili, dell'integrazione del carbone belga nel mercato comune e che tiene conto dell'interesse generale che ha la Comunità ad una progressiva normalizzazione del mercato comune del carbone. Secondo tale tesi, questi obbiettivi dipendono in primo luogo dal libero

apprezzamento delle sole miniere belghe durante il periodo transitorio. Questa deduzione non può essere ritenuta valida.

Inoltre, il gioco normale dell'economia di mercato provocherebbe la formazione di prezzi di mercato determinati dall'offerta e dalla domanda e che sono soggetti a continue oscillazioni. Orbene, durante il periodo transitorio i prezzi del carbone belga devono stabilirsi e mantenersi ad un livello prossimo a quello dei costi di produzione prevedibili. Tale limite che va fissato in esito ad una valutazione d'insieme basata, fra altro, sui miglioramenti prevedibili nel rendimento delle miniere e sugli effetti dei programmi di chiusura delle miniere marginali, non ha nulla a che vedere coi prezzi di mercato. Se i prezzi del carbone belga fossero esposti agli effetti dell'offerta e della domanda sul mercato, non sarebbe garantito il loro ribasso.

Infine, l'art. 61 del Trattato non è applicabile nella specie. Tale norma infatti prevede interventi soltanto in caso di necessità e per ovviare a passeggeri inconvenienti originati, da rialzi eccessivi dovuti al normale gioco dell'economia di mercato: valersi del predetto articolo in permanenza, per mantenere i prezzi ad un livello artificiale risultante dalla valutazione dei costi di produzione prevedibili al termine del periodo transitorio, significherebbe sviare tale articolo dal suo specifico scopo. Per di più, le complesse modalità previste dall'art. 61 difficilmente si adatterebbero ad una fissazione di prezzi che va riveduta in relazione alle variazioni nella valutazione dei costi di produzione prevedibili che sopravvengono man mano che si avvicina il termine e che i piani vengono attuati.

Per di più, e ciò mostra chiaramente che l'art. 61 non si attaglia ad un caso del genere, detto articolo esige la preventiva consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio «tanto sull'opportunità di tali misure quanto sul livello dei prezzi che esse determinano» cioè su considerazioni di opportunità economica; nella specie si tratta di ben altro, cioè di valutare i costi di produzione futuri tenendo conto dei miglioramenti nel rendimento che ci si può attendere dall'attuazione dei piani di riattrezzatura e di ammodernamento, materia questa di carattere puramente tecnico. Sull'ampiezza del ribasso non vi è stata discussione, posto che la Convenzione l'ha già stabilita.



La ricorrente ha tuttavia rilevato nella discussione che ove le imprese non adempiano all'obbligo di ribassare i loro prezzi entro i limiti previsti dalla Convenzione, l'Alta Autorità avrebbe a sua disposizione mezzi indiretti per garantire il raggiungimento degli scopi del paragrafo 26; che essa avrebbe cioè, il mezzo di sopprimere la perequazione per le imprese che manchino ai loro doveri. Posto che tale mezzo è già abbastanza efficace non si dovrebbe ritenere indispensabile che i prezzi siano fissati d'autorità.

La Corte non può aderire a tale tesi perchè, in applicazione di una norma giuridica generalmente ammessa, questa reazione indiretta dell'Alta Autorità ad un atto illecito delle imprese dovrebbe essere commisurata all'importanza dell'atto illecito. Per tale ragione l'Alta Autorità potrebbe avere soltanto facoltà di ridurre i sussidi di perequazione nella misura equivalente a quella in cui le imprese non avrebbero ribassato i loro prezzi nei limiti previsti. Orbene, in tale ipotesi le imprese avrebbero sempre un sicuro interesse d'affrontare il rischio d'essere colpite da siffatta riduzione della perequazione e di preferire il vantaggio dei prezzi relativamente troppo alti a quello dei maggiori sussidi perequativi corrispondenti al ribasso che avrebbero potuto fare; ciò a maggior ragione perchè i fondi destinati alla perequazione vengono d'anno in anno ridotti.

Da quanto precede risulta che un intervento indiretto dell'Alta Autorità, quale sarebbe la riduzione della perequazione, non è sufficiente a garantire il raggiungimento dell'obbiettivo posto dal paragrafo 26 - 2a della Convenzione.

Stando così le cose, si constata che solo l'intervento diretto dell'Alta Autorità è atto a garantire l'immediato ribasso dei prezzi che deve obbligatoriamente accompagnare la perequazione. La ricorrente ha tuttavia sostenuto nella discussione che la mancanza nel Trattato di un'esplicita attribuzione all'Alta Autorità del potere di fissare imperativamente i prezzi, vieta di riconoscerle siffatto potere per mezzo di un'interpretazione che essa ricorrente ritiene estensiva e giuridicamente inammissibile.

La Corte va di diverso avviso in quanto nella specie trattasi di un potere in mancanza del quale, come essa lo ha constatato, la perequazione non può funzionare secondo quanto dispone il

paragrafo 26 della Convenzione, cioè in vista d'un immediato e sicuro ribasso dei prezzi. Ad avviso della Corte, senza fare un'interpretazione estensiva, è consentito applicare una norma interpretativa generalmente ammessa tanto in diritto internazionale quanto nel diritto interno e secondo la quale le disposizioni di un Trattato internazionale o di una legge comprendono implicitamente anche le norme senza le quali le predette disposizioni non avrebbero senso o non potrebbero venir applicate in modo ragionevole ed utile. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del Trattato l'Alta Autorità ha il compito di garantire il raggiungimento degli obbiettivi fissati dal Trattato nei modi da esso previsti. Da tale disposizione, che contiene i principi informatori delle attribuzioni dell'Alta Autorità specificate nel capitolo I del Trattato, emerge che l'Alta Autorità gode di una certa autonomia nel determinare quali provvedimenti di esecuzione sono richiesti dall'attuazione degli obbiettivi indicati dal Trattato o dalla Convenzione che ne è parte integrante. Posto che nella specie si tratta di conseguire l'obbiettivo indicato dal paragrafo 26 della Convenzione, l'Alta Autorità ha il potere, se non l'obbligo, di adottare i provvedimenti atti a garantire il ribasso dei prezzi del carbone belga entro i limiti che la predetta disposizione ha tracciato.

Ne deriva che l'adempimento del suo compito nella specie, esige che l'Alta Autorità abbia il potere di fissare i prezzi. Bisogna tuttavia riconoscere che l'ampiezza di questo potere è limitata al solo obbiettivo di garantire a tutti i consumatori di carbone belga un ribasso del prezzo di tale carbone sin dall'inizio del periodo transitorio e nei limiti prescritti dal paragrafo 26 della Convenzione.

La ricorrente nega poi che l'Alta Autorità abbia il potere di fissare i prezzi ed assume che la frase del paragrafo 26-2a «il listino stabilito su tali basi non può essere variato senza il consenso dell'Alta Autorità» deve essere interpretata nel senso che all'Alta Autorità è vietato di fissare in una tabella il livello sino al quale i prezzi del carbone belga devono venir ribassati in applicazione del paragrafo 26 della Convenzione. Tuttavia, nel testo citato non vi è un divieto di tal fatta; la ricorrente lo deduce in modo indiretto e con argomenti a contrario. Orbene, tal modo di procedere può essere ammesso soltanto quale ultima via e quando nessun'altra interpretazione si dimostri idonea o compatibile col testo, il con-

testo e con le loro finalità. Nella specie però tale ipotesi non ricorre perchè il testo, quale è redatto, si chiarisce con l'intento di subordinare ogni ulteriore variazione all'approvazione dell'Alta Autorità nei casi in cui essa non ha bisogno d'intervenire perchè le imprese hanno spontaneamente ribassato i prezzi.

Benchè dalle considerazioni che precedono si evinca che nella specie l'Alta Autorità ha agito entro ciò che appare l'ambito dei suoi poteri, va ancora esaminato se essa sia incorsa in uno sviamento di potere nei confronti della ricorrente per aver, come quest'ultima assume, perseguito degli obbiettivi di struttura e per il fatto che nella sua azione si sarebbe ispirata all'intento di ribassare i prezzi con riguardo a certe difficoltà di smercio del carbone manifestatesi nel momento in cui la decisione impugnata fu emanata.

Orbene, il ribasso dei prezzi in funzione della perequazione è tassativamente previsto dal paragrafo 26 della Convenzione che prevede pure la misura di tale ribasso. Stando così le cose, non si può parlare d'uno sviamento di potere posto che il solo provvedimento che l'Alta Autorità poteva adottare al fine di perseguire l'obbiettivo indicato dal paragrafo 26 era precisamente quello che consiste nel ribassare i prezzi del carbone belga. In mancanza di qualsiasi prova che il livello di prezzi fissato dall'Alta Autorità con la decisione N° 22-55 differisce da quello conseguente alla fissazione di prezzi regolari ai sensi del paragrafo 26-2a della Convenzione, non può ritenersi che la decisione predetta è inficiata da sviamento di potere. Infatti, se anche fosse provato — e di ciò qui non è il caso — che l'Alta Autorità è stata unicamente ispirata dall'intento di provocare certi mutamenti strutturali o di ovviare a delle difficoltà di smercio per mezzo di un ribasso di prezzi, essa si sarebbe preoccupata di effetti inerenti allo scopo legittimo della sua azione. Inoltre, non vi è motivo di censurare l'Alta Autorità per aver essa cercato, dal 1952 al 1955, di completare le valutazioni approssimative dei costi di produzione prevedibili pel 1958, nè d'aver raccolto, come ha fatto, una documentazione atta ad illuminarla a tal riguardo. Emerge dal rapporto della Commissione mista incaricata di studiare il problema della perequazione per le miniere belghe nonchè dai calcoli dettagliati che l'Alta Autorità ha fatto sulla valutazione del livello dei costi di produzione prevedibili, che essa ha perseguito, fra altri, lo scopo di far ribassare

i prezzi del carbone belga nell'ambito del regime di cui il paragrafo 26 della Convenzione ed in ispecie, nella misura che la citata disposizione impone. Anche se un motivo non giustificato si fosse aggiunto ai motivi che legittimano l'azione dell'Alta Autorità, la decisione non sarebbe inficiata da sviamento di potere purchè essa non trascuri lo scopo essenziale del paragrafo 26 della Convenzione.

Per i motivi sovraesposti la prima e la seconda censura enunciate nel ricorso vanno disattese.

## *II) Rapporto fra i prezzi di vendita ed i costi di produzione prevedibili*

La ricorrente sostiene che l'Alta Autorità è incorsa in uno sviamento di potere col fissare i prezzi senza aver riguardo ai costi di produzione prevedibili al termine del periodo transitorio, per modo che la relativa tabella pubblicata dall'Alta Autorità indica un prezzo medio che sta al disotto dei costi di produzione prevedibili.

Orbene, il paragrafo 26 della Convenzione stabilisce in quale misura deve essere ottenuto l'avvicinamento dei prezzi belgi a quelli del mercato comune. Va da sè che ove i prezzi del mercato comune avessero sorpassato il livello dei costi di produzione prevedibili in Belgio, non vi sarebbe luogo di ridurre i prezzi belgi sino ad un livello prossimo a quello dei costi di produzione prevedibili perchè in tale evenienza, lo scopo cui tende l'avvicinamento sarebbe già conseguito.

Prima di esaminare se l'Alta Autorità ha fissato i prezzi al livello previsto, va esaminato se è vero — come afferma la ricorrente — che l'Alta Autorità avrebbe sostituito ai prezzi del mercato comune quelli della Ruhr senza tener conto del loro livello artificialmente basso nè del livello più alto esistente in altri bacini.

La convenuta assume che essa ha voluto ridurre, entro i limiti previsti, il divario esistente fra i prezzi belgi e quelli della Ruhr, posto che tale bacino ha nel mercato comune il «price leadership» per il fatto che dispone delle più forti eccedenze esportabili nelle pezzature di carbone soggette al regime di perequazione.

In relazione a questo contrasto fra le parti, la Corte accerta che l'Alta Autorità, riducendo il divario fra i prezzi belgi e quelli della Ruhr e basandosi su questi ultimi quali erano praticati, cioè senza tener conto della loro eventuale artificiosità, ha lasciato sussistere un certo margine fra i due livelli di prezzi. L'Alta Autorità aveva diritto di non tener conto dell'eventuale artificiosità dei prezzi della Ruhr in quanto stabilire se i prezzi del mercato comune sono determinati da quelli della Ruhr è una questione di fatto su cui l'eventuale carattere artificiale di tali prezzi non incide. Posto quindi che l'Alta Autorità non ha fissato i prezzi belgi allo stesso livello di quelli della Ruhr, va dato atto che la ricorrente ha potuto dimostrare che i prezzi fissati dall'Alta Autorità sono in alcuni casi inferiori ai prezzi vigenti in alcuni altri bacini in specie quelli di Aquisgrana e del Nord e del Pas-de-Calais. Soltanto per questi casi si è sostenuto che l'Alta Autorità avrebbe sorpassato il livello dei prezzi del mercato comune. Tuttavia la ricorrente non ha dedotto alcun fatto nè alcuna circostanza che permettano di stabilire che nei predetti casi il livello dei prezzi dei bacini di cui trattasi determini il prezzo del mercato comune. Stando così le cose, non si può riconoscere, nella specie, che i prezzi fissati dall'Alta Autorità erano inferiori a quelli del mercato comune.

La prima questione che si pone è quindi quella volta a stabilire se l'Alta Autorità nel provvedere all'avvicinamento mediante la fissazione dei prezzi belgi ad un livello inferiore a quello che in precedenza vigeva, abbia o no sviato dal suo scopo la valutazione dei costi di produzione prevedibili per il 1958 che essa era tenuta a fare e ciò perchè, ai sensi del paragrafo 26, il livello di tali costi rappresenta il limite dei ribassi di prezzo che la perequazione poteva giustificare.

Infatti, l'obiettivo costituito dall'integrazione completa e definitiva del carbone belga nel mercato comune è indubbiamente conforme allo spirito del Trattato ma esso sorpassa la portata delle disposizioni del paragrafo 26 - 2a della Convenzione le quali prevedono l'integrazione soltanto entro i limiti in cui i costi di produzione belgi al termine del periodo transitorio lo permetteranno. Nel corso di tale periodo il paragrafo 26 - 2a prevede un regime di perequazione limitato nel tempo; la perequazione è dunque collegata all'evoluzione dei costi di produzione prevedibili, al fine di garantire una corrispondente evoluzione dei prezzi. È possibile che al

termine del periodo transitorio s'imponga una riduzione più accentuata dei costi di produzione onde consentire l'integrazione definitiva del carbone belga nel mercato comune; la realizzazione di questo nuovo obiettivo dipenderà dai mezzi disponibili in quel momento ma tale questione esula dall'applicazione del paragrafo 26 - 2a della Convenzione e dal regime che vi è previsto. Se, come afferma la ricorrente, l'Alta Autorità avesse fissato i prezzi al solo scopo di avvicinarli a quelli del mercato comune e prescindendo dal livello dei costi di produzione prevedibili al termine del periodo transitorio, la sua decisione sarebbe inficiata da sviamento di potere e dovrebbe venir annullata. Questa ipotesi tuttavia non ricorre nel caso in esame.

La ricorrente non ha fornito, come a lei incombeva, la prova che la convenuta ha fissato i prezzi di vendita in ispregio alle norme del Trattato, alla realtà obiettiva ed agli interessi delle miniere belghe e che ha valutato i costi di produzione prevedibili nel 1958 per i carboni di cui trattasi al solo scopo, od allo scopo principale, di ridurre i prezzi senza por mente al limite che il paragrafo 26 - 2a della Convenzione impone.

La diversità dei concetti esposti dalle parti durante la discussione sulla valutazione dei costi di produzione del carbone belga alla fine del periodo transitorio verte esclusivamente su elementi statistici il cui apprezzamento, puramente contabile, non può incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato posto che da tale valutazione non emerge alcun indizio che l'Alta Autorità, nel procedervi, abbia perseguito uno scopo diverso da quello indicato dal paragrafo 26 - 2a della Convenzione.

Non si può censurare la convenuta per aver cercato di perfezionare, dal 1952 al 1955, la sua valutazione approssimativa dei costi di produzione prevedibili per il 1958 nè per aver raccolto a tal fine una documentazione atta ad illuminarla a tal riguardo; così facendo essa ha dimostrato la sua volontà di esercitare i suoi poteri in vista di adempiere ai suoi compiti.

Anche se nella scelta degli elementi per i suoi calcoli la convenuta è incorsa in alcuni errori, come è avvenuto per l'anno di riferimento e come può pure darsi sia avvenuto per gli ammortamenti ed il raggruppamento dei carboni per pezzature e categorie,

non ne consegue che tali errori costituiscono *ipso facto* la prova d'uno sviamento di potere qualora non sia nel contempo accertato che l'Alta Autorità ha perseguito uno scopo diverso da quello che il paragrafo 26 - 2a l'autorizzava a perseguire.

In merito alla determinazione del livello dei costi di produzione per il 1958 — per quanto riguarda in particolare il fatto di aver scelto il 1952 *ceteris paribus* come anno di riferimento anzichè il 1955, epoca in cui furono emanate le decisioni impugnate — è infatti evidente che degli elementi ancora imprevedibili nel 1952 od in tempo precedente, erano o potevano essere divenuti prevedibili nel 1955. Va ancora osservato che ciò nonostante la convenuta ha ovviato, od ha cercato di ovviare a tali errori, aumentando sia i prezzi di vendita del carbone sia l'importo dei sussidi di perequazione al fine di tener conto dell'aumento dei salari e di altri fattori di minore importanza. La convenuta ha pure tenuto conto delle previsioni note nel 1955 su quanto ha tratto alla riorganizzazione delle miniere marginali (vedasi il rapporto della Commissione mista delle miniere) e di certe sovvenzioni nonchè di certe spese pel rinnovo degli impianti, a titolo d'ammortamento, senza tuttavia ammettere i tassi d'ammortamento adottati dalle imprese nella loro contabilità. Questi fatti, considerati nel loro complesso o singolarmente, indicano chiaramente l'intento e la legittima volontà della convenuta di giungere ad un'approssimazione man mano più precisa dei costi di produzione prevedibili al termine del periodo transitorio.

Per quanto riguarda la ripartizione od il «raggruppamento» dei carboni secondo pezzature e categorie, le parti riconoscono concordemente che solo una ripartizione per categorie è possibile. Prima della sentenza 16 luglio 1956, le parti, pur con qualche riserva, avevano concordemente proposto una cifra che rappresentava la media risultante dal raggruppamento di tutte le categorie riunite; in seguito, prendendo le mosse dalle loro precedenti riserve, esse hanno presentato, e vi si sono basate nella discussione, dei nuovi raggruppamenti tanto diversi fra di loro che diviene difficile, se non impossibile, confrontare le cifre indicate dall'una e dall'altra parte. Tuttavia, senza esprimersi sul valore intrinseco di questi diversi modi di raggruppare i carboni, va constatato che dal loro esame dettagliato per nulla emerge che la convenuta, col metodo da lei scelto, intendesse o cercasse di giungere ad un risultato

diverso dall'avvicinamento dei prezzi del carbone belga a quelli del mercato comune, trascurando il limite costituito da un livello prossimo a quello dei costi di produzione prevedibili pel 1958.

Per i motivi sovraesposti, lo sviamento di potere non risulta provato per quanto riguarda il livello dei prezzi di vendita nè per quanto attiene al rapporto fra essi ed i costi di produzione prevedibili al termine del periodo transitorio.

### *III) Intervento del Governo belga*

Assumendo che la decisione N° 22-55 ha ridotto i prezzi di vendita per giovare ad obbiettivi specifici della politica economica del Governo belgā e su intervento di detto Governo, la ricorrente non ha precisato su quali punti tali obbiettivi contrasterebbero con quelli dell'Alta Autorità nè a quali degli obbiettivi che l'Alta Autorità poteva perseguire essi si sarebbero sostituiti. La ricorrente non ha fornito alcuna prova che con la decisione N° 22-55 l'Alta Autorità abbia trascurato gli interessi legittimi dei produttori belgi a favore della politica del predetto Governo. È del resto normale che in questa materia vi siano discussioni e consultazioni. Il fatto non contestato che l'Alta Autorità ha fissato i prezzi di vendita ad un livello superiore a quello proposto dal Governo belga dimostra invece che l'Alta Autorità non ha rinunciato al suo libero apprezzamento.

Così stando le cose, la presente censura non risulta fondata.

### *IV) Imposizione in determinati casi di prezzi di vendita senza perequazione*

La convenuta assume che la soppressione dei sussidi di perequazione ai carboni grassi non classificati della Campine non significa affatto che tali pezzature siano già integrate nel mercato comune al punto da poter venir escluse dal sistema di perequazione; essa sostiene che si deve tener conto dell'eventuale necessità di procedere a nuovi ribassi dei prezzi belgi e di ripristinare, ove occorra, i sussidi di perequazione anche per le miniere della Campine.

Infatti, la lettera del 28 maggio 1955 mantiene dette pezzature nel sistema di perequazione nonostante le modifiche che essa



apporta alle norme in base alle quali l'ammontare della perequazione viene stabilito per determinate imprese; di conseguenza, il regime previsto dal paragrafo 26-2a della Convenzione va applicato alle predette pezzature, in ispecie al fine di garantire, mediante l'imposizione dei prezzi, il pieno effetto di tale regime.

Orbene, come è già stato accertato, l'imposizione dei prezzi si giustifica quale un provvedimento generale ed indispensabile per applicare all'intera produzione carbonifera belga il regime eccezionale previsto dal paragrafo 26 - 2.

La censura relativa al principio della selezione nell'applicazione del paragrafo 26, richiede di stabilire se tale regime permette di ridurre o sinanco di sopprimere la perequazione per determinate imprese a seconda delle loro situazione. La legittimità della selezione verrà esaminata più oltre in relazione alle varie disposizioni contenute nella lettera inviata dall'Alta Autorità al Governo belga il 28 maggio 1955. A prescindere da ciò che verrà deciso in merito a tale principio, si può però constatare sin d'ora che non è concepibile vi siano vari listini di prezzi per i consumatori di carbone belga e nemmeno che per una stessa pezzatura vengano contemporaneamente prezzi liberi e prezzi imposti.

Ne consegue che nel caso in esame la riduzione od anche la soppressione dei sussidi di perequazione per certe pezzature od a determinate imprese, non comporta l'esclusione dal listino di tali pezzature, posto che il listino stabilito ai sensi del paragrafo 26 - 2 non può essere che uno solo per tutti i consumatori di carbone belga.

La decisione impugnata si inquadra quindi nella normale applicazione del regime di cui il paragrafo 26 e nel normale esercizio di un potere necessario ad attuare tale regime. Il mezzo di sviamento di potere risulta pertanto infondato.

#### B — LA LETTERA DEL 28 MAGGIO 1955

##### *1) Riduzione o soppressione della perequazione per certe imprese*

La ricorrente assume in primo luogo che l'introduzione nel sistema di perequazione d'un criterio selettivo, ossia, l'adeguamento

della perequazione alla situazione individuale delle imprese, costituisce una discriminazione vietata dal Trattato.

Questa tesi va respinta. In base alla decisione contenuta nella lettera 28 maggio 1955 la perequazione viene ridotta e sinanco soppressa nei limiti in cui gli svantaggi derivanti da condizioni geologiche meno favorevoli, e che sono una delle premesse del regime speciale concesso all'industria carbonifera belga, si trovino in fatto eliminati. Ne discende che la differenziazione dei sussidi di perequazione in relazione alle effettive condizioni di produzione delle singole imprese tende a riconoscere le differenze effettive esistenti fra miniera e miniera al fine di garantire utili uguali in casi comparabili e quindi ad evitare discriminazioni. La tesi della ricorrente sarebbe valida soltanto ove l'Alta Autorità non avesse applicato un criterio oggettivo ed uniforme per accertare se la situazione individuale delle imprese risponda alle premesse della perequazione. Orbene, la decisione contenuta nella lettera ha stabilito un criterio a tal fine e per di più non è contestato che la situazione delle tre miniere risponda a tale criterio.

La ricorrente ritiene in secondo luogo che dalla circostanza che il paragrafo 26-2 fa menzione di «carbone belga» e dal fatto che le perequazioni menzionate sotto le lettere *b*) e *c*) hanno carattere globale, discende che anche la perequazione *a*) ha carattere globale.

Quest'argomento non ha valore posto che le perequazioni *b*) e *c*) sono chiaramente destinate a mettere in grado la siderurgia belga nonché gli esportatori di carbone, di affrontare la concorrenza del mercato comune nel caso in cui il livello dei costi di produzione prevedibili sia sensibilmente superiore ai prezzi del mercato comune. Pertanto, gli obbiettivi che perseguono le perequazioni *b*) e *c*) hanno carattere diverso da quello che persegue la perequazione *a*). Per di più, i commi *b*) e *c*) comprendono un complesso di disposizioni che disciplinano la ripartizione di tali aiuti perequativi mentre per la perequazione *a*) mancano analoghe disposizioni. Date tali differenze fra i commi *a*) *b*) e *c*) e posto che l'espressione «carbone belga» si spiega nell'una e nell'altra ipotesi, non è possibile dedurre dal solo testo del paragrafo 26 che la perequazione *a*) deve avere carattere globale.

Orbene, qualora i sussidi della perequazione a) fossero uniformi per tutte le imprese senza che si debba tener conto delle differenze esistenti nelle loro rispettive condizioni di produzione, la perequazione diverrebbe discriminatoria e perderebbe la sua ragione di essere in quanto si trasformerebbe in una semplice sovvenzione; essa verrebbe infatti concessa a delle imprese le cui condizioni di produzione non risentono gli svantaggi che costituiscono la premessa stessa della perequazione. Ne consegue che la perequazione deve necessariamente tener conto delle specifiche condizioni di produzione di ogni impresa.

A sostegno della sua tesi la ricorrente si richiama ancora all'esistenza di una garanzia per la conservazione degli introiti.

Malgrado il silenzio della Convenzione su una possibile relazione fra la perequazione e gli introiti, dato che questi sono menzionati soltanto nel paragrafo 25 in merito alla commisurazione dei prelievi, si potrebbe ammettere questa interpretazione soltanto ove la perequazione dovesse necessariamente ed in ogni caso coprire l'intera differenza fra i prezzi di vendita ribassati e gli introiti esistenti all'inizio del periodo transitorio. Orbene, di ciò non si tratta affatto perchè la perequazione è solo un provvedimento di salvaguardia necessario ad evitare che si producano precipitosi e pericolosi spostamenti di produzione. Ai sensi del paragrafo 24 della Convenzione il regime eccezionale previsto a tale scopo deve tener conto delle situazioni esistenti nel momento dell'instaurazione del mercato comune. Non è tuttavia ammesso interpretare in modo estensivo tale disposizione, di interpretarla cioè nel senso che essa fornisca alle imprese una garanzia per il mantenimento dei loro introiti al livello iniziale. L'attuazione di un regime eccezionale, quale è quello della perequazione, è giustificato dal fatto che in Belgio esistono determinate condizioni di produzione che differiscono sostanzialmente da quelle degli altri paesi che partecipano al mercato comune. La perequazione non può quindi andare al di là di quanto è strettamente necessario per neutralizzare entro certi limiti gli effetti degli svantaggi che derivano dalle predette differenze: non vi può essere compresa la garanzia della conservazione degli introiti iniziali. Stabilire in quale misura l'importo totale complessivo del prezzo di vendita e del sussidio di perequazione — importo che determina gli introiti delle imprese — deve variare nel corso del periodo transitorio, è un problema che l'Alta Autorità

deve esaminare in funzione dei progressi fatti nella riattrezzatura e nella riorganizzazione delle miniere belghe.

Inoltre, il ritenere che la perequazione sia destinata a garantire la conservazione degli introiti iniziali contrasterebbe con la sua progressiva riduzione, sancita dal paragrafo 25 della Convenzione. Per di più, in conformità al suo primo paragrafo, la Convenzione tende ad adeguare progressivamente le produzioni alle nuove condizioni derivanti dall'instaurazione del mercato comune e non già all'adeguamento delle nuove condizioni a quelle esistenti all'inizio del periodo transitorio.

D'altronde, se, come sostiene la ricorrente, la perequazione dovesse garantire alle miniere i fondi ritenuti indispensabili per attuare i loro piani di riattrezzatura, l'obiettivo della perequazione andrebbe ben al di là delle cause che la giustificano e la trasformerebbe in un provvedimento destinato a contribuire in modo diretto ed attivo alla riorganizzazione delle miniere belghe; ciò contrasterebbe col carattere per così dire passivo di un provvedimento di salvaguardia.

La ricorrente sostiene infine che la perequazione deve essere uniforme per tutte le miniere e ciò perchè il Trattato e la Convenzione, in specie negli articoli 5, 4° comma, e 62 del Trattato e nei paragrafi 24 b) e 26-4 della Convenzione, prevedono provvedimenti speciali per pareggiare le differenze esistenti fra le miniere, individualmente considerate.

Tale argomento non ha valore perchè se le citate disposizioni prevedono provvedimenti diversi dalla perequazione per ovviare alle differenze esistenti fra singole miniere, ciò per nulla vieta che, per quanto riguarda il Belgio, anche la perequazione tenga conto delle differenze esistenti fra miniera e miniera nei limiti in cui lo consente la perequazione prevista per detto paese.

Questa censura è pertanto infondata.

## II) *La minaccia di sopprimere la perequazione*

La perequazione è un provvedimento di salvaguardia che deve permettere d'integrare il carbone belga nel mercato comune sin

dall'inizio del periodo transitorio durante il quale devono essere attuate la riorganizzazione e la riattrezzatura ma essa non è destinata a contribuire in modo diretto ed attivo alla loro attuazione. È evidente che i sussidi di perequazione sono concessi nel presupposto che la riorganizzazione e la riattrezzatura delle miniere belghe possano venir attuate in modo sufficiente a consentire, al termine del periodo transitorio, l'integrazione definitiva del carbone belga nel mercato comune.

La perequazione non ha lo scopo di finanziare la riattrezzatura e la riorganizzazione delle miniere. D'altronde, qualora talune imprese non provvedano alla loro riorganizzazione e riattrezzatura per colpevole negligenza, si dovrebbe riconoscere che nei loro confronti la perequazione ha perduto il suo fondamento e la sua ragion d'essere. Tali imprese si sarebbero messe per loro colpa in condizioni da perdere il diritto di fruire della perequazione.

L'Alta Autorità deve tener conto di tale eventualità. Essa l'ha fatto con la lettera del 28 maggio 1955 punto 2, *d*, autorizzando il Governo belga a sopprimere la perequazione in determinate condizioni e con riserva del suo preventivo accordo. Orbene, il tenore della lettera non può far ritenere che per esprimere il suo accordo l'Alta Autorità si sarebbe ispirata a criteri non oggettivi ed infondati in fatto. L'Alta Autorità non è dunque incorsa in uno sviamento di potere e su questo punto il ricorso è infondato.

#### C — SPESE DI CAUSA

Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte le spese van poste a carico della parte soccombente; la ricorrente va pertanto condannata a rifondere le spese di causa.

Letti gli atti di causa;

Vista la sentenza pronunciata dalla Corte nella presente causa il 16 luglio 1956;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli articoli 2, 3c, 4, 5, 8, 14, 33, 34, 36, 50, 60, 61 e 62 del Trattato nonchè i paragrafi 1, 8, 24, 25 e 26 della Convenzione;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte nonchè il suo Regolamento sulle spese giudiziali;

LA CORTE,

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

**Il ricorso d'annullamento della decisione dell'Alta Autorità N° 22-55 del 28 maggio 1955 e delle decisioni dell'Alta Autorità contenute nella lettera da questa inviata il 28 maggio 1955 al Regio Governo del Belgio e relativa al riordinamento del sistema di perequazione è respinto.**

**La ricorrente è condannata alle spese di causa.**

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo il 29 novembre 1956.

PILOTTI	RUEFF	RIESE	
SERRARENS	DELVAUX	HAMMES	VAN KLEFFENS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 29 novembre 1956.

*Il Presidente*  
M. PILOTTI

*Il Giudice relatore*  
A. VAN KLEFFENS

*Il Cancelliere*  
A. VAN HOUTTE